Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 giugno 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(1950)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 828.

Approvazione degli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 27 gennaio 1937-XV relativi ai diritti di pascolo delle tribù somale e al traffico di transito attraverso i porti di Zeila e di Berbera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 27 gennaio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 gennaio 1937-XV:

a) Accordo circa i diritti di pascolo ed abbeverata delle tribù somale;

b) Accordo circa il traffico di transito da e per l'A.O.I. attraverso i porti di Zeila e di Berbera.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini degli Accordi di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 4. — MANCINI.

Roma, li 27 gennaio 1937-XV.

C. H. F. PLOWMAN Esq. O. B. E.
Secretary to the
Government of British Somaliland

Signor Segretario Generale,

Nel corso delle conversazioni che hanno avuto luogo fra noi in questi ultimi giorni abbiamo raggiunto un Accordo circa i diritti di pascolo e abbeverata delle tribù somale nel territorio dall'una e dall'altra parte della frontiera della Somalia britannica.

I termini dell'Accordo sono i seguenti:

1. — I limiti dei diritti di pascolo e abbeverata delle tribù protette britanniche Isac e Dolbohanta al di là della frontiera della Somalia Britannica ad ovest del 47° meridiano sono indicati dalla seguente linea:

da Laso Daroda in linea retta a Hagarre; di là a Daratole, Ado, Marsin Galgalo, e di là lungo la pista carovaniera sino a Harardighet (Currati), di là a Bullale (8° parallelo); da Bullale la linea segue il Tug Jerer sino ad un punto a dieci chilometri a valle di Dagabur e di là passa intorno e ad est di Dagabur ad una distanza di 10 km., sino a raggiungere nuovamente il Tug Jerer ad un punto a 10 km. a monte di Dagabur; quindi segue il Tug Jerer sino al 9° parallelo nelle vicinanze di Scimbirale; di là la linea passa per Abefulan, Subul Badod, Subul Nirig, Ghedid Adole, e raggiunge Subul Hanfalle (vedi carta allegata).

2. — Le tribù Isa e Gadabursi, il cui territorio è diviso dalla linea di frontiera, hanno le loro sedi normali da una parte e dall'altra della frontiera della Somalia Britannica nella zona limitata dalla seguente linea:

da Subul Hanfalle, passando per Sarir Gherade, Galolcia, Darime, Gildessa, El-Bah, Hassandera Kebir, raggiunge la frontiera francese presso il lago Abbè; di là la linea segue la frontiera stessa sino al mare e quindi la costa sino a Bulhar compresa; di là passando per Kabre Bahr raggiunge in linea retta Subul Hanfalle (vedi carta allegata).

3. — I Governi della Somalia Italiana e della Somalia Britannica esamineranno ulteriormente gli eventuali diritti di pascolo e abbeverata dei Migiurtini e di altre tribù nella Somalia Britannica ad ovest del 47° meridiano.

4. — Le tribù protette britanniche degli Isac e Dolbohanta avranno dalle Autorità italiane il permesso di usufruire dei pascoli e delle abbeverate comprese nella zona indicata nel paragrafo 1.

5. — Quando eccezionali deficienti condizioni di abbeverata nella zona indicata nel paragrafo 1 lo rendano necessario, le Autorità italiane competenti potranno consentire ai gruppi di famiglie delle tribù Isac e Dolbohanta protette britanniche di usufruire dei pozzi nella zona a sud di Ado sino a Uardere, inclusi tutti i pozzi a nord e a nord-est di quest'ultima località, semprechè, a giudizio delle Autorità italiane, tale concessione non sia di danno per le tribù Migiurtine e Ogaden abitualmente residenti in quella zona.

6. — I gruppi di famiglie delle tribù protette britanniche Isac e Dolbohanta, prima di varcare la frontiera dovranno farsi rilasciare dall'Autorità Britannica competente un lasciapassare.

Ogni lasciapassare dovrà indicare il numero approssimativo dei gruppi di famiglie che chiedono di attraversare la frontiera, e il numero approssimativo del loro bestiame.

Ogni lasciapassare certificherà anche che i componenti dei gruppi di famiglie di cui sopra non risultano in possesso di armi.

L'Autorità britannica che rilascerà tale lasciapassare ne informerà l'Autorità italiana competente nel modo più rapido indicando la zona nella quale i gruppi di famiglie di cui trattasi chiedono di dirigersi.

Ogni lasciapassare sarà valido per una sola transumanza e deve essere esibito alle Autorità e forze di polizia italiane ogni qualvolta queste ne faranno richiesta.

7. — I gruppi di famiglie delle predette tribù Isac e Dolbohanta, quando in casi eccezionali non abbiano potuto munirsi del lasciapassare dell'Autorità britannica, dovranno, appena varcata la frontiera, presentarsi al posto italiano più prossimo per ottenere un analogo documento.

8. — Le frazioni delle tribù Isa e Gadabursi, residenti da una parte e dall'altra della linea di frontiera nel territorio descritto al paragrafo 2, continueranno a frequentare liberamente secondo le loro consuetudini i pascoli e le abbeverate da entrambi i lati della frontiera, in condizioni di reciprocità, secondo le modalità particolari che saranno fissate dalle Autorità locali italiane e britanniche.

9. — Le tribù protette britanniche, durante la loro permanenza nel territorio al di là della frontiera della Somalia Britannica, saranno soggette a tutte le leggi, regolamenti e ad ogni altra norma in vigore in quel territorio.

Le Autorità italiane regoleranno tutte le questioni relative alle assegnazioni di terreni di pascolo e ai turni di abbeverata.

10. — Le tribù protette britanniche non devono portare con loro, al di là della frontiera, armi da fuoco di qualsiasi specie.

11. — Le tribù protette britanniche che attraversano la frontiera della Somalia Britannica per ragioni di pascolo e abbeverata non potranno godere di esenzione doganale se non per il loro bestiame, gli effetti di uso personale, e i viveri necessari al loro sostentamento.

Per ogni mercanzia importata, e per ogni atto di commercio concluso nel territorio al di là della predetta frontiera dovranno essere pagati tutti i diritti doganali, le tasse o le imposte che siano dovute in base alle norme in vigore in quel territorio.

12. — Le Autorità italiane e britanniche locali determineranno di comune accordo:

a) le Autorità cui dovranno essere notificati i movimenti delle tribù attraverso la frontiera;

b) le modalità relative al transito attraverso la frontiera di carovane commerciali e di singoli piccoli commercianti, rimanendo inteso che l'esercizio del commercio attraverso la frontiera è, di massima, libero purchè siano osservate le disposizioni doganali e gli altri regolamenti in vigore;

c) ogni altra particolare intesa che possa apparire opportuna per la pratica applicazione del presente accordo.

13. — Per facilitare il mantenimento della loro amichevole collaborazione i funzionari italiani e britannici preposti al governo dei territori di frontiera si terranno informati reciprocamente, nel modo più rapido e diretto, di tutte le questioni concernenti le transumanze delle tribù.

Allo scopo di assicurare il pronto regolamento di ogni questione che possa sorgere in relazione a tali transumanze, saranno tenute, ad intervalli non superiori a sei mesi, riunioni fra i predetti funzionari in località da stabilirsi di mutuo accordo.

14. — Il presente accordo entrerà in vigore il 1° marzo 1937 e sarà valido per due anni a meno che nel frattempo non venga sostituito da un nuovo accordo.

E' inoltre inteso che ciascuno di noi raccomanderà al proprio Governo di impartire senza ritardo alle competenti Autorità in Africa Orientale istruzioni di dare effetto allo Accordo sopra riportato.

Mi creda, signor Segretario Generale,

CERULLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Rome, 27th January, 1937.

Grand'Ufficiale dott. ENRICO CERULLI
Segretario Generale a Disposizione
del Ministero Colonie
ROMA

Dear Signor Cerulli,

In the course of the conversations which have taken place between us during the last few days we have reached agreement regarding the grazing and watering rights of Somali tribes in territory on either side of the frontier of British Somaliland. The terms of this agreement are as follows:

1. The limits of the grazing and watering rights of British protected Ishaak and Dolbohanta tribes beyond the frontier of British Somaliland west of the 47th meridian are indicated by the following line:

From Laso Daroda in a straight line to Haggarih, thence to Daratoleh, Ado and Mersin Qualqalo, thence following the caravan track to Haradigit (Kurati), thence to Bulale (8th parallel); from Bulale the line follows the Tug Jerer to a point ten kilometres downstream from Daghabur, thence passing round and to the east of Daghabur at a distance of ten kilometres until it rejoins the Tug Jerer at a point ten kilometres upstream from Daghabur, thence along the Tug Jerer to the 9th parallel in the neighbourhood of Shimberele, whence the line passes through Abefulan, Subul Badod, Subul Nirik and Gedid-adola to Subul Hanfale (see annexed map).

2. The Esa and Gadabursi tribes, whose territory is divided by the frontier, normally reside partly on one side and partly on the other side of the frontier of British Somaliland in the area bounded by the following line:

From Subul Hanfale, passing through Serir Gerad, Galolcha, Darime, Jeldessa, El Bah, Hassandera Kebir, it joins the French frontier in the neighbourhood of Lake Abbé; from there the line follows the said frontier to the sea, and thence the coast as far as and including Bulhar; thence passing through Kabrih Bahr by a straight line to Subul Hanfale (see annexed map).

3. The Governments of British and Italian Somaliland will examine in due course the grazing and watering rights claimed by the Mijertine and other tribes in British Somaliland to the west of the 47th meridian.

4. British protected Ishaak and Dollohanta tribes will be permitted by the Italian Authorities to make use of the grazing areas and water in the area indicated in paragraph 1 above.

5. When an exceptional shortage of water in the area indicated in paragraph 1 makes it necessary, the competent Italian Authorities will permit villages of British protected Ishaak and Dolbahanta tribes to make use of the wells in the area to the south of Ado as far as Wardair including all the wells to the north and north-east of the latter place, provided that in the opinion of the Italian Authorities the grant of such facilities will not adversely affect the Mijertine and Ogaden tribes habitually resident in that area.

6. Villages of British protected Ishaak and Dolbohanta tribes will, before crossing the frontier, obtain passes from the appropriate British authority.

Each pass will indicate the approximate number of villages intending to cross the frontier and the approximate number of their stock.

Each pass will also state that the members of the villages in question have been found to be without arms.

The British authority issuing such a pass will inform the competent Italian authority by the quickest means, and will indicate the area towards which the villages in question intend to proceed.

Each pass to cross the frontier will be valid for one occasion only, and must be produced at any time on demand by the Italian Authorities or police forces.

7. When, in exceptional cases, villages of the abovementioned Ishaak and Dolbohanta tribes have been unable to furnish themselves with a pass from a British authority, they must, as soon as they have crossed the frontier, present themselves at the nearest Italian post to obtain a similar document.

8. The sections of the Esa and Gadabursi tribes residing on either side of the frontier in the territory described in paragraph 2 will continue, in accordance with their custom, freely to frequent grazing and watering areas on both sides of the frontier on condition of reciprocity and in accordance with such detailed arrangements as may be arrived at by the local British and Italian Authorities.

9. British protected tribes will, during their stay in territory beyond the British frontier, be subject to all laws, regulations, and other provisions in force in such territory.

The Italian Authorities will settle all questions relating to the allocation of grazing grounds and watering facilities.

10. British protected tribes must not take firearms of any kind with them across the frontier.

11. British protected tribes crossing the frontier of British Somaliland for the purpose of grazing and watering will not be exempt from the payment of customs duties except in respect of their stock, personal effects and the food required for their maintenance.

All merchandise imported into, and all commercial transactions concluded in territory across the said frontier will be subject to the payment of whatever customs duties or other taxes may be due in accordance with the provisions in force in that territory.

12. The local British and Italian Authorities will settle by mutual agreement:

a) the authorities to be notified of the movement of tribes across the frontier;

b) the arrangements relative to the crossing of the frontier by trade caravans and by individual small traders, it being understood that trade across the frontier is in principle free, provided that customs and other regulations in force are observed;

c) such other detailed arrangements as may seen desirable for the practical application of this agreement.

13. To facilitate the maintenance of friendly collaboration between British and Italian officials in charge of the administration of the frontier areas, such officials will keep one another informed by the quickest and most direct means of all matters relative to trans-frontier migrations.

In order to ensure prompt settlement of any questions which may arise in connexion with such migrations, meetings of such officials will be held at intervals of not more than six months at places to be mutually agreed upon.

14. The present agreement will enter into force on the 1st March, 1937, and will be valid for two years unless in the meantime it shall have been replaced by a new agreement.

We have further agreed that each of us will recommend to his Government that the competent authorities in East Africa should be instructed without delay to give effect to the above arrangements.

Believe me, dear Signor Cerulli, yours

PLOWMAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Roma, lì 27 gennaio 1937-XV

O. H. F. PLOWMAN Esq. O. B. E.
Secretary to the
Government of British Somaliland

Signor Segretario Generale,

Nel corso delle conversazioni che hanno avuto luogo fra noi in questi ultimi giorni abbiamo raggiunto un Accordo circa il traffico di transito attraverso la Somalia Britannica.

I termini dell'Accordo sono i seguenti:

1. — Saranno aperte al traffico di transito le seguenti strade:

a) Berbera - Hargheisa - Giggiga;
b) Zeila - Buramo - Giggiga;
c) Zeila - Aiscia.

Il Governo della Somalia Britannica per il tratto del suo territorio, e le Autorità italiane competenti per il tratto al di là della frontiera britannica, eseguiranno al più presto possibile i lavori necessari per rendere transitabili le predette strade in tutte le stagioni per il traffico previsto nelle condizioni normali.

2. — I porti di Berbera e Zeila saranno aperti al traffico predetto. E' inteso che, non appena i necessari mezzi di sbarco saranno stati provveduti, i porti di Berbera e Zeila saranno in grado di svolgere un traffico rispettivamente di duecento e di cinquanta tonnellate al giorno di merci comuni.

3. — Il Governo della Somalia Italiana verserà un contributo annuo al Governo della Somalia Britannica in relazione alle spese sostenute da questo ultimo nell'esecuzione dei lavori preventivati al punto primo.

E' previsto che nel primo anno questo contributo ammonterà approssimativamente a circa sei mila sterline in relazione ai lavori necessari per rendere la strada Berbera-Hargheisa-confine adatta al transito di autocarri non eccedenti le due tonnellate di carico.

I corrispondenti contributi in relazione ai lavori da eseguirsi per il tratto in territorio britannico delle strade Zeila-Buramo-Giggiga, e Zeila-Aiscia, saranno determinati sulla base delle stime da farsi dagli esperti designati dai due Governi sopracitati.

4. — Il Governo della Somalia Britannica è pronto a far costruire in Berbera e Zeila altri pontili, magazzini di deposito, e quelle altre opere che potranno risultare necessarie per potenziare detti approdi, purchè il Governo della Somalia Italiana versi al Governo della Somalia Britannica un contributo da determinarsi di comune accordo da esperti nominati dai due Governi.

5. — A condizione di reciprocità i permessi di circolazione rilasciati ad autoveicoli ed autisti impiegati al traffico di transito saranno riconosciuti validi, senza altra formalità, dalle Autorità italiane e britanniche da entrambe le parti della frontiera.

6. — Il Console italiano ad Aden notificherà alla competente Autorità della Somalia Britannica il nome e qualifica dei cittadini italiani che desiderano transitare per la Somalia Britannica.

Tale notifica dovrebbe pervenire all'Autorità Britannica su menzionata sette giorni prima del presumibile arrivo dei cittadini italiani predetti.

7. — Tutte le merci in transito nella Somalia Britannica pagheranno diritti di transito, ma saranno esentate dai dazi doganali. E' inteso che tali diritti di transito non eccederanno presumibilmente l' 1 % *ad valorem.*

8. — Si ritiene che la soluzione più soddisfacente per esercitare il traffico di transito previsto sarebbe la costituzione di un consorzio di interessi italiani e britannici. Le

Autorità italiane e britanniche locali esamineranno, insieme agli interessati, la possibilità di costituire tale consorzio, che non godrà tuttavia di un monopolio esclusivo del traffico di transito.

Se tale consorzio non viene costituito, le Autorità italiane interessate assegneranno il traffico governativo ad una ditta particolare da scegliersi mediante pubblica gara di appalto secondo i regolamenti in vigore.

9. — Il Governo della Somalia Britannica è disposto a concedere agli Enti che si occuperanno del traffico di transito ogni possibile facilitazione per la costruzione di parchi e stazioni per autoveicoli, officine di riparazione e ogni altra opera utile al traffico di transito.

10. — Gli Enti che si occuperanno del traffico di transito nel territorio della Somalia Britannica impiegheranno, per quanto possibile, mano d'opera locale.

11. — Esperti nominati dai due Governi si incontreranno al più presto possibile per le necessarie intese di dettaglio relative alla applicazione del presente Accordo.

12. — Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° marzo 1937 e sarà valido per due anni, al termine dei quali potrà essere rinnovato di comune intesa.

E' inoltre inteso che ciascuno di noi raccomanderà al proprio Governo di impartire senza ritardo alle competenti Autorità in Africa Orientale istruzioni di dare effetto all'Accordo sopra riportato.

Mi creda, Signor Segretario Generale,

CERULLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Rome, 27th January, 1937.

Grand'Ufficiale dott. ENRICO CERULLI
Segretario Generale a Disposizione
R. Ministero Colonie
ROMA

Dear Signor Cerulli,

In the course of the conversations which have taken place between us during the last few days, we have reached agreement concerning arrangements for transit traffic across British Somaliland. The terms of this agreement are as follows:

1. The following roads will be open for transit traffic:
   a) Berbera - Hargeisa - Jijiga;
   b) Zeila - Buramo - Jijiga;
   c) Zeila - Aisha.

The Government of British Somaliland for the portion within its territory and the competent Italian Authorities, for the portion beyond the British frontier, will carry out as soon as possible the works necessary to make these roads suitable for the traffic contemplated, at all times of the year under normal conditions.

2. The ports of Berbera and Zeila will be available for this traffic.

It is understood that, as soon as the necessary lighterage can be arranged, the ports of Berbera and Zeila will be capable of handling each day approximately two hundred tons and fifty tons of ordinary merchandise respectively.

3. The Government of Italian Somaliland will make an annual payment to the Government of British Somaliland in respect of the expenses incurred by the latter in carrying out the works envisaged in paragraph 1 above.

It is estimated that in the first year this payment will amount to approximately six thousand pounds sterling in respect of the works necessary to render the Berbera-Hargeisa frontier road suitable for the passage of lorries not exceeding two tons capacity. The corresponding payments in respect of the Somaliland portions of the roads Zeila-Buramo-Jijiga, and Zeila-Aisha will be settled on the basis of estimates prepared by experts appointed by the two abovementioned Governments.

4. The Government of British Somaliland is ready to arrange for the construction at Berbera and Zeila of such additional wharves, warehouse accommodation and other works as may be found necessary to increase the capacity of the said ports, provided that the Government of Italian Somaliland pay to the Government of British Somaliland a contribution to be mutually agreed upon by experts to be appointed by the two Governments.

5. On the basis of reciprocity, licences issued in respect of motor vehicles and their drivers engaged in the transit traffic will without further formalities be recognised as valid by the British and Italian authorities on either side of the frontier.

6. The Italian Consul at Aden will notify to the competent authority in British Somaliland the names and descriptions of Italian nationals desiring to pass through in transit British Somaliland. This notification should reach the said British authority seven days before the anticipated arrival of such persons.

7. All goods passing in transit through British Somaliland will pay transit dues, but will be exempt from customs duties. It is understood that such transit dues will probably not exceed 1 % ad valorem.

8. It is thought that the most satisfactory arrangement for handling the transit traffic envisaged would be the formation of a consortium of British and Italian interests. The local British and Italian Authorities will examine, in consultation with the interests concerned, the possibility of establishing such a consortium, which would not however enjoy an exclusive monopoly of transit traffic.

If such a consortium is not formed, the Italian Authorities concerned will assign government traffic to an individual firm to be chosen after open tender in accordance with the regulations in force.

9. The Government of British Somaliland is ready to grant to firms engaged in transit traffic all possible facilities for the construction of garages, workshops, car parks and other works required for such traffic.

10. The firms engaged in transit traffic in the territory of British Somaliland will employ, so far as possible, local labour.

11. Experts appointed by the two Governments will meet as soon as possible to settle the detailed arrangements necessary for the application of the present agreement.

12. This agreement will enter into force on the 1st March, 1937, and will be valid for two years, at the end of which period it may be renewed by mutual agreement.

We have further agreed that each of us will recommend to his Government that the competent authorities in East Africa should be instructed without delay to give effect to the above arrangements.

Believe me, dear Signor Cerulli, yours

PLOWMANN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 829.

Approvazione delle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, concernente la concessione di una autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, convertito in legge con la legge 21 marzo 1935-XIII, n. 311, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative del Regio decreto-legge predetto;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione di quelle precedentemente approvate col decreto interministeriale 12 giugno 1934-XII, sono approvate le annesse norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, e successive modificazioni, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 386, *foglio* 57. — MANCINI.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, e successive modificazioni, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali.

1. — Sono esclusi dalla concessione dell'autovettura i tenenti colonnelli e maggiori addetti ai reparti d'istruzione (scuola centrale e legione allievi) aventi comandi di truppa, gli ufficiali comandanti di battaglione non motorizzato, quelli addetti ai battaglioni non motorizzati o agli squadroni (compreso quello guardie del Re), gli ufficiali di qualunque grado che ricoprano cariche speciali presso enti estranei all'esercito, quelli ammessi a frequentare o che abbiano frequentato i corsi di Pinerolo e di Tor di Quinto, gli aiutanti maggiori e i capitani a disposizione.

Gli ufficiali esclusi dalla concessione dell'autovettura continuano ad avere diritto al cavallo e alla relativa indennità.

2. — L'autovettura è provvista a cura e spese dell'Amministrazione militare. Essa è immatricolata nei registri dell'Amministrazione stessa e munita di targa speciale (S. M. seguita dal numero).

3. — L'indennità di maggior consumo di L. 960 lorde annue spettante agli ufficiali che continuino ad utilizzare, trascorso il previsto quinquennio di durata massima, l'autovettura ad essi assegnata, viene corrisposta a rate mensili posticipate, per tutto il periodo di ulteriore uso dell'autovettura stessa.

4. — La Commissione cui è assegnato il compito di determinare le condizioni di uso dell'automezzo, in caso di restituzione prima del decorso dei cinque anni di durata massima, è costituita dal comandante della legione dei carabinieri, dalla quale dipende l'ufficiale che restituisce l'autovettura, dall'ufficiale d'amministrazione della legione stessa e dall'ufficiale con mansioni tecnico-automobilistiche del Corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede il Comando della legione.

5. — Nella determinazione del deprezzamento in base al reale stato di conservazione dell'automezzo preso in esame, il prezzo iniziale che la suddetta Commissione deve prendere a base dei suoi calcoli è quello pagato dall'Amministrazione militare per l'acquisto dell'autovettura.

6. — L'ammontare complessivo dei percorsi da compensarsi con la indennità chilometrica per ciascun mese del l'esercizio non può superare la cifra risultante dalla percorrenza media unitaria di chilometri 700 moltiplicato per il numero degli aventi diritto all'autovettura.

Il Comando generale, entro l'ammontare globale delle percorrenze come sopra assegnate, ripartisce discrezionalmente le singole percorrenze mensili per ciascun comando o carica in rapporto alle effettive esigenze.

Le economie chilometriche che, sulla base dei certificati di viaggio, risultano comunque di fatto realizzate a fine di ciascun mese, in confronto dell'assegnazione mensile globale, possono essere utilizzate a maggiorazione dell'assegnazione del bimestre successivo; quelle che non vengano di fatto utilizzate entro il suddetto bimestre, rimangono senz'altro acquisite al bilancio.

Nei percorsi mensili vanno computati anche quelli compiuti con altri mezzi di trasporto di cui al n. 7.

L'indennità chilometrica è corrisposta con certificato di viaggio sul quale devono indicarsi la località di partenza, quella di arrivo, l'itinerario percorso e la relativa distanza, nonchè l'ammontare complessivo dei chilometri assegnati, di quelli già percorsi nell'esercizio tanto dal titolare della carica quanto dall'interino, indipendentemente dalla persona e dal grado rivestito.

7. — Salvo casi eccezionali riconosciuti dal superiore diretto, agli ufficiali provvisti di autovettura non possono essere rimborsate spese di trasporto per viaggi di servizio entro la rispettiva zona di giurisdizione. Qualora però l'ufficiale faccia uso di altri mezzi di trasporto non di proprietà dell'Amministrazione militare, percepirà l'indennità chilometrica di L. 0,49 che gli sarebbe spettata se avesse fatto uso dell'autovettura.

8. — Gli ufficiali durante il periodo di tempo in cui restano in possesso dell'autovettura, continuano a percepire l'intera indennità domestico e governo quadrupedi per le spese di pulizia, lavatura, ingrassatura dell'autovettura e manutenzione delle bardature che gli ufficiali stessi debbono conservare in efficienza.

9. — L'ufficiale deve sempre tenere a proprie spese l'autovettura in piena efficienza per i servizi d'istituto, salvo i casi constatati di danni riportati per causa di forza maggiore, ricorrendo i quali le spese di riparazione dell'automezzo sono a carico dell'Amministrazione.

10. — Le autovetture sono ricoverate nelle caserme dei carabinieri Reali con le stesse norme in vigore per le scuderie dei cavalli di proprietà. Nei casi eccezionali in cui ciò non possa avvenire, il Comando generale dell'Arma può autorizzare il ricovero fuori di dette caserme, a carico dei Comandi legionali dell'Arma.

11. — Gli ufficiali dei carabinieri Reali, anche se richiamati dal congedo, ai quali spetta l'assegnazione dell'autovettura, possono essere, a loro domanda, autorizzati ad usare, per servizio, un'autovettura di proprietà in buono stato d'uso, previa riconsegna dell'autovettura già eventualmente provvista dall'Amministrazione.

Essi percepiscono in tale caso l'indennità di maggior consumo di L. 960 annue lorde e l'indennità chilometrica di L. 0,49 lorde spettanti agli ufficiali provvisti di autovettura di proprietà dell'Amministrazione; restano però a loro carico le spese per le tasse di circolazione, quelle relative all'assicurazione e quelle di qualsiasi natura (anche nei casi di forza maggiore) per le riparazioni ai guasti prodotti alla propria macchina.

12. — Gli ufficiali, salvo i casi di comprovata incapacità fisica, debbono guidare essi stessi l'autovettura, e quindi è escluso di massima l'impiego di altro personale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 maggio 1937-XV.
Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la potassa e l'alluminio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, mediante un apposito Comitato, allo studio dei problemi tecnici ed economici concernenti la potassa e l'alluminio;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo per la potassa e l'alluminio.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. dott. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica, ed è composto dei seguenti membri:

Profilo avv. Felice, rappresentante del P.N.F.;

Parravano S. E. prof. Nicola,
Donegani on. ing. Guido,
Croccolo dott. Alessandro,
Grottanelli dott. Franco,
per gli industriali chimici;

Silva on. Luigi,
Marabini ing. Mario,
Agnoli dott. Vittorio,
Berna dott. Francesco,
per i lavoratori chimici;

Manni gen. Giuseppe, vice presidente della Corporazione della metallurgia e della meccanica;
Sagramosio ing. Guido,
Bocciardo sen. ing. Arturo,
Manfredini ing. Luigi,
per gli industriali meccanici e metallurgici;
Capoferri on. Pietro,
De Ambris comm. Amilcare,
Massimino ing. Rosario,
per i lavoratori meccanici e metallurgici;
Pennavaria on. avv. Filippo, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;
Sartori ing. Francesco, per gli esercenti delle industrie estrattive;
Bernagozzi ing. Angelo, per i lavoratori delle industrie estrattive;
Molinari prof. ing. Enrico,
Soldi dott. Franco,
per gli agricoltori;
Marchi prof. Aulo,
Jerna dott. Gaetano,
per i lavoratori dell'agricoltura;
Cauvin dott. Ernesto,
Concari Davide,
per i commercianti;
Bresciani on. dott. Italo, per i lavoratori del commercio;
Costa prof. Domenico, per i professionisti;
Labadessa on. dott. Rosario, per l'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Anselmi gr. uff. dott. Anselmo, direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, o un suo rappresentante;
Santoro gr. uff. dott. Ernesto, direttore generale dell'industria, o un suo rappresentante.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Art. 4.

Il presidente ha facoltà di far partecipare ai lavori del Comitato persone esperte nelle materie in discussione.

Art. 5.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un delegato corporativo addetto al Segretariato delle corporazioni il quale potrà anche rappresentare, in caso d'assenza, il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1916)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 maggio 1937-XV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per i grassi, i saponi, le essenze ed i profumi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, mediante un apposito Comitato, allo studio dei problemi tecnici ed economici concernenti i grassi, i saponi, le essenze ed i profumi;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per i grassi, i saponi, le essenze ed i profumi.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. dott. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica, ed è composto dei seguenti membri:

Bristot Augusto, rappresentante del P.N.F.;
Bertelli dott. Umberto,
Assalini ing. Tommaso,
Scarfiotti on. ing. Luigi,
Baruchello prof. Mario,
per gli industriali;
Galleni on. ing. Oscar,
Vivaldi prof. Flaminio,
Margara dott. Enrico,
Berna dott. Francesco,
per i lavoratori dell'industria;
Falabella comm. Mario,
Bonomi on. Oreste,
per i commercianti;
Pagliani on. dott. Franz,
Secomandi Serafino,
per i lavoratori del commercio;

Acerbo S. E. on. Giacomo, vice presidente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura;

Maraviglia on. avv. Maurizio, vice presidente della Corporazione olearia;

Carapelle on. Aristide, per i professionisti;

Anselmi gr. uff. dott. Anselmo, direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, o un suo rappresentante;

Santoro gr. uff. dott. Ernesto, direttore generale dell'industria, o un suo rappresentante.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministero delle corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Art. 4.

Il presidente ha facoltà di far partecipare ai lavori del Comitato persone esperte nelle materie in discussione.

Art. 5.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un delegato corporativo addetto al Segretariato delle corporazioni il quale potrà anche rappresentare, in caso di assenza, il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1917)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito, e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Dozza (Bologna), in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di Dozza (Bologna) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Dozza (Bologna) in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1941)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 maggio 1937-XV.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per il cuoio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, mediante un apposito Comitato, allo studio dei problemi tecnici ed economici concernenti la produzione del cuoio;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per il cuoio.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. dott. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica, ed è composto dei seguenti membri:

Parravano S. E. prof. Nicola,
Zerilli Marimò dott. Guido,
Cattaneo cav. Achille,
Giordani S. E. prof. Francesco,
per gli industriali;
Traverso cav. Giacomo,
Cilento on. dott. Andrea,
Vivaldi prof. Flaminio,
Camanni Agostino,
per i lavoratori dell'industria;
Bonomi on. Oreste, per i commercianti;
Bresciani on. Italo, per i lavoratori del commercio;
Bruni on. prof. Giuseppe, per i professionisti;
Parolari on. Gabriele, vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento;

Anselmi gr. uff. dott. Anselmo, direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, o un suo rappresentante;

Santoro gr. uff. dott. Ernesto, direttore generale dell'industria, o un suo rappresentante.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Art. 4.

Il presidente ha facoltà di far partecipare ai lavori del Comitato persone esperte nelle materie in discussione.

Art. 5.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un delegato corporativo addetto al Segretariato delle corporazioni il quale potrà anche rappresentare, in caso di assenza, il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1937-XV.

Approvazione del modello del libretto di volo per i piloti di aeromobili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto l'art. 40 degli emendamenti al predetto regolamento, approvati col R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2486;

Decreta:

Articolo unico.

Il libretto di volo che costituisce l'allegato 22 al regolamento per la navigazione aerea è sostituito dall'annesso modello.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(1630)

ALLEGATO 22 (art. 235)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AVIAZIONE CIVILE

LIBRETTO DI VOLO

(ALLEGATO 22 - *Prima pagina della copertina*).

(Colore di questa copertina: azzurro; formato del libretto: cm. 16,5×11.5).

(Allegato 22 - *Seconda pagina della copertina*).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AVIAZIONE CIVILE E TRAFFICO AEREO

LIBRETTO DI VOLO

Allegato 2[illegible] - *Prima pagina del frontespizio*).

(ALLEGATO 22 - *Seconda pagina del frontespizio*).

AVVERTENZE

1° - Tutti i piloti di velivolo debbono essere muniti del presente libretto di volo, il quale è rilasciato a cura del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo).

2° - Ogni registrazione sul presente libretto deve essere fatta con inchiostro. Non si possono far cancellature, aggiunte od alterazioni di qualsiasi genere sul presente libretto sotto sanzione di nullità e salvo sempre l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

3° - Il presente libretto deve essere riempito dal pilota e deve essere vistato al compimento di ogni singolo volo dalle competenti autorità aeroportuali e presentato ad ogni richiesta delle autorità ed ai Gabinetti psicofisiologici ed agli Ospedali militari in occasione delle visite sanitarie.

4° - Ogni singolo volo effettuato deve essere registrato negli appositi spazi.

5° - Nella colonna N. 8 devono essere specificate le mansioni disimpegnate durante il volo dal titolare del presente libretto (pilota comandante, ufficiale di rotta, pilota istruttore, pilota collaudatore, II° pilota, radiotelegrafista, motorista, doppio comando, ecc.).

6° - La colonna delle osservazioni deve essere usata per ogni particolare connesso al volo e degno di rilievo.

(ALLEGATO 22 - *Pag. 3*).

(ALLEGATO 22 - *Fog. 4*).

Libretto iniziato il...

e ultimato il ....

Ore di volo risultanti da libretti precedenti a datare

dal.. ....

Ore di volo risultanti dal presente

libretto.. ....

TOTALE ....

IL COMANDANTE DELL'AEROPORTO

(Bollo)..

(ALLEGATO 22 - *Fog. 5*).

(ALLEGATO 22 - *Fag. 6*).

LIBRETTO DI VOLO

Rilasciato al Sig. ....

di .... *e di* ....

titolare del brevetto civile di .... *N.* ....

rilasciato in data ....

Roma ....

Bollo

(ALLEGATO 22 - *Fag. 7*).

(ALLEGATO 22 - Pag. 10).

VOLI EFFETTUATI

(ALLEGATO 22) - Pag. 11).

Data 1	Località di partenza 2	Località di arrivo 3	Ora di partenza 4	Ora di arrivo 5	Ore di volo effettive 6	Nominativo dell'Aeromobile 7
				Riporto	....	
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
				Totale da riportare	....	

(Allegato 22 - *l'agg. 12, 14.... fino a 114*).

Specifica funzione di bordo 8	Visto dell'autorità aeroportuale 9	*Osservazioni* 10
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

(Allegato 22 - *l'agg. 13, 15.... fino a 115*).

(ALLEGATO 22 - *Pag. 116*).

RISULTATI DELLE VISITE SANITARIE

(ALLEGATO 22 - *Pag. 117*).

(ALLEGATO 22 - Pag. 120).

(ALLEGATO 22 - *Terza pagina della copertina*).

(ALLEGATO 22 – *Quarta pagina della copertina*).

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 3 giugno 1937-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate.

(1946)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 28 maggio 1937-XV, ha presentato all'Ecc.ma presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 674, che reca modificazioni alle assegnazioni del bilancio di previsione del Ministero della marina.

(1947)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 9 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924.

(1948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 6 aprile 1937-XV, venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno, nella ricevitoria postale di Talamello, provincia di Pesaro, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Mercatino Marecchia.

(1804)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 aprile 1937-XV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Capistrano, provincia di Catanzaro.

(1805)

Si comunica che il giorno 1° marzo 1937-XV, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Milano 51 (via Arquà), provincia di Milano.

(1806)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del Pantano di Lentini.

Con decreto 25 maggio 1937-XV, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica del Pantano di Lentini deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 9 dicembre 1936-XV.

(1801)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 6 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 novembre 1935	Vittorio Sacerdotti & C., a Milano.	Seggetta ripiegabile per bambini con gambe di tondino metallico ripiegato, braccioli e dossale di piattina guarnita di legno, tutti articolati sul sedile e abbassabili (modello).	14141
» » »	Vittorio Sacerdotti & C., a Milano.	Seggetta ripiegabile per bambini con gambe, braccioli e dossale costituiti di tondini metallici ripiegati ed abbattibili a cerniera (modello)	14142
» » »	Vittorio Sacerdotti & C., a Milano.	Seggetta ripiegabile per bambini con gambe, braccioli guarniti di rulli, e dossale, costituiti di tondini metallici ripiegati ed abbattibili a cerniera (modello).	14143
17 dicembre »	Camperio Manfredo, a Milano.	Tavola figurata per gioco da tavolo.	14144
14 novembre »	Dunlop Rubber Company Ltd Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchione di gomma per ruota di veicolo presentante alla superficie tre file di borchie facenti contatto con la strada (disegno).	14145
20 » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto di maglia con disegno a gruppi di tre linee parallele equidistanti per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14146
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a gruppi di tre linee spigate per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14147
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuti a maglia con disegno a tre gruppi di linee equidistanti per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono la caratteristica del disegno stesso).	14148
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto di maglia con disegno a quattro gruppi di linee equidistanti per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14149
» »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a quattro gruppi di linee per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14150
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a gruppi di tre linee parallele per camicie magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14151

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
20 novembre 1936	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a coppie di linee parallele per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14152
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a linee parallele equidistanti per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14153
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto di maglia con disegno a linee parallele accoppiate per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14154
» » »	Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano.	Tessuto di maglia con disegno irregolare su cui spiccano righe parallele per camicie, magliette da tennis per uomo, signora e simili (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14155
19 dicembre »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con circoletti alternatamente allineati contenenti cavallerizzi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14156
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele di scene di caccia al cervo tra cipressi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14157
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppi di garofani, pervinche e petali raddoppiati ellebori semplici e a corolle doppie (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14158
21 » »	Perrucchetti Guglielmo, a Milano.	Seggetta per bambini munita di piano scorrevole per la sua trasformazione in poltroncina di linea moderna (modello).	14159
23 » »	Magnani Enzo, a Milano.	Fanale per bicicletta a luce normale e antiabbagliante (modello).	14160
24 » »	Ercole Marelli & C., S. A., a Milano.	Motorino leggero di forma tubolare.	14161
» » »	Ercole Marelli & C., S. A., a Milano.	Motogeneratore per radiotrasmissioni con motorino trifase e quattro generatori ad uso coassiali (modello).	14162
» » »	Inzaghi Carlo, a Milano.	Pantalone da tennis, per uomo, per signora, con segmenti elastici addominali nella cintura (modello)	14163
» » »	Inzaghi Carlo, a Milano.	Giubba ad uso sportivo per uomo e per signora, con apertura sulle spalle (modello).	14164
» » »	De Negri Cucinotti Luciano, a Como.	Impugnatura per catene di « Water - Closet » con scanalatura, per anello di gomma ammortizzatore d'urti, ad angolo retto (modello).	14165
31 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione irregolare di medaglioni ovali con nodo a farfalla e contenenti figurazioni idilliche (privativa richiesta pel disegno o contorno del di-	14166

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
		segno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	
31 dicembre 1936	Ditta Sisan, a Milano	Disegno di tessuto decorato con medaglioni circolari di maschere ed animali in stilizzazione su fondo pieno di ramoscelli e di miscellanea (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14167
» » »	Luminator Italiano di Emilio M. Zara, a Milano.	Lampadario a piedistallo (modello).	14168
21 » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori e listino continuo in colore bianco con bordature rosse (modello).	14169
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori e listino continuo, in colore bianco (modello).	14170
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori e listino continuo in colore marrone (modello).	14171
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma.	14172
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori, a listino chiudibile con fibbia metallica, in colore bianco con bordature verdi (modello).	14173
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori, a listino chiudibile con fibbia metallica, in colore bianco con bordature azzurre modello).	14174
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori, a listino chiudibile con fibbia metallica in colore bianco con bordature rosse.	14175
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo in gomma con due aperture anteriori, a listino chiudibile con fibbia metallica, in colore bianco (modello).	14176
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « WalterMartiny Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori a listino chiudibile con fibbia metallica, in colore marrone (modello).	14177
22 » »	S. A. Calzaturificio Succ. Bima, ad Alessandria.	Scarpa femminile a linguetta rivoltata e fermata sulla mascherina per mezzo di passante intreciato e listino passante sotto la linguetta chiuso co nbottone e sopra bottone ed estendendosi su tutto il collo, allacciatura decorativa posteriore e guardolo con passante infilato.	14178
29 » »	Costa Arrigo, a Torino.	Suola di legno snodabile (modello).	14179
28 » »	Mariconti Gianni, a Milano.	Guanti speciali, in cuoio, per il gioco del disco sul ghiaccio (modello).	14180
30 » »	Arena Giovanni, a Firenze.	Perfezionamenti apportati ai perimetri « Forster » e « Landot » (modello).	14181
12 novembre »	Magazzari Domenico, a Bologna.	Letto per malati di sanatorio o per traumatizzati (modello).	14182
5 dicembre »	Gruber Clemens, a Vienna.	Cassetta smontabile per ghiaccio secco, di corredo a ghiacciaie domestiche, (modello).	14183
» » »	Dozza Roberto e Juris Berta, a Bologna.	Zoccolo per lampada elettrica a doppio filamento (modello).	14184
» » »	Ditta Alfredo Maioli, a Firenze.	Nastro o lama composta di un foglio di cellofane fra due lamine di rame (modello).	14185
14 » »	Mazzoni Delle Stelle Mario, a Firenze.	Guida a stampa in piccolo formato, racchiusa in una custodia di cartone (modello).	14186
25 agosto »	Tschenett Giovanni, a Bolzano.	Economizzatore di combustibile per cucine economiche che servono a cuocere e riscaldare cibi e vivande (modello).	14187
2 gennaio 1937	Castelli & Maggi, a Milano.	Copricatena per biciclette o simili con listello nichelato, cromati, o simili, pormato sull'elemento di raccordo del lato interno ed esterno del copricatena (modello).	14188

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 gennaio 1937	Soc. An. Manifattura Italiana Carta e Affini, a Milano.	Sistema di chiusura di sicurezza e di garanzia per barattoli specialmente per barattoli di carta o di cartone paraffinato (modello).	14189
12 gennaio 1937	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Proiettore acustico (modello).	14190
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di marche portafortuna: conigli, cani e ramoscelti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14191
» » »	Ditta Sisan a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa regolare di rosoni a stella con fregio pompeiano (danzatrici e flautiste) privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14192
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scherzo in fondo pieno di serpentine con petali stilizzati in qualche ansa (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che la tinta, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14193
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato regolare di grosse margherite abbinate, con gambo e foglie (privativa richiesta pel diseno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14194
13 gennaio 1937	S. A. Carlo De Micheli, a Milano.	Fibbia per cinture elastiche e simili (modello).	14195
16 gennaio 1937	Perolari Aldo, a Bergamo.	Gruccia per appendere indumenti costituita da una placca rettangolare con angoli arrotondati, finestra mediana e incavature regolari (modello).	14196
20 gennaio 1937	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scorfani, piccoli cetacei e stelle marine in fondo pieno (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14197
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzi di ortensie, alternati con altri mazzi di ortensie e di margheritine a ciuffi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14198
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzi contrapposti e costituiti da peonia, boccioli di peonia e foglie di rosa (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14199
» » »	Calzaturificio Gualtiero Natali, a S. Vittore Olona, a Milano.	Calzatura per signora o simili con bordo di tomaia risvoltato all'infuori e mascherato da un listello frangiato (modello).	14200
29 gennaio 1937	Oleotti Luigi, a Milano.	Caffettiera con dispositivo a pulsazione pneumatica per accelerare il passaggio dell'infuso attraverso il filtro.	14201
21 gennaio 1937	Pagliero Luigi & Figli, a Settimo Torinese (Torino).	Matita meccanica con corpo principale prismatico schiacciato (modello).	14202
» » »	Pagliero Luigi & Figli, a Settimo Torinese (Torino).	Matita meccanica con corpo principale a sezione ovale leggermente smussata (modello).	14203
4 gennaio 1937	Canale Cristoforo, a Trieste.	Doccetta rompigetto, applicabile ai comuni rubinetti dell'acqua potabile (modello).	14204

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
30 gennaio 1937	Soc. It. « Mega », a Milano.	Maniglia per battenti a forma di S. schiacciata e con estremità rigonfiate a cilindri parzialmente ricoperte da metallo (modello).	14205
» » »	Soc. It. « Mega », a Milano.	Maniglia per tiretti formata da un'arco in materiale plastico presentante alle due estremità dei rigonfiamenti cilindrici (modello).	14206
» » »	Soc. It. « Mega », a Milano.	Maniglia per tiretti formata da una piastra di appoggio sormontata da un ponte in materiale plastico formato da due bordi rilevati raccordati da un piano incavato (modello).	14207
» » »	Soc. It. « Mega », a Milano.	Maniglia per battenti formato di una piastra di di apoggio sormontata da un ponte in materiale plastico formato da due bordi rilevati raccordati da un piano incavato (modello).	14208
» » »	Soc. It. « Mega », a Milano.	Maniglia per mobili costituita da due piastrine di appoggio metalliche quadrate con espansioni a foglia di palma, raccordate fra loro da un ponte in materiale plastico formato da tre archi raccordati (modello).	14209
» » »	Patrini Angelo, a Milano.	Copricatena per biciclette (modello).	14210
1 febbraio »	Albano Lorenzo, a Milano.	Apparecchio portafialette universale snodabile (modello).	14211
2 » »	Cassani Carlo, a Besozzo (Varese).	Blocchi abrasivi per macchine smerigliatrici di pavimenti (modello).	14212
8 » »	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Elemento elettrico riscaldante unito a dispositivo termostatico su unica flangia (modello).	14213
» » »	Fratelli Scandalli, a Camerano (Ancona).	Dispositivo per l'appoggio in riposo delle fisarmoniche (modello).	14214
» » »	Fratelli Scandalli, a Camerano (Ancona).	Tenditore della cintura alla cassa dei bassi nelle fisarmoniche (modello).	14215
» » »	Fratelli Scandalli, a Camerano (Ancona).	Dispositivo per la chiusura del mantice della fisarmonica (modello).	14216
8 » »	Junkers & Co. G. m. b. H., a Dessau (Germania).	Caldaia con riscaldamento a gas (modello).	14217
13 » »	Fisti Enrico, a Firenze.	Sechiello refrigeratore per bottiglie di vino spumante, a due posti (modello).	14218
» » »	Fisti Enrico, a Firenze.	Lume elettrico da tavolo (modello).	14219
2 » »	Ditta C. & R. Ferraris, a Torino.	Tavolo metallico con casellario e serranda per archiviamento di registri e di altri documenti (modello).	14220

Roma, 10 maggio 1937 - Anno XV

(1810)

Il direttore: A. ZENGARINI.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Dozza (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare la autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Dozza (Bologna) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il prof. rag. Roberto Azzali è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Dozza (Bologna) ed i signori comm. Alberto Giovannini, comm. dott. Cesare Grattarola ed avv. Ugo Muzzi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1945)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 240 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, che abroga il disposto della lettera c) dell'art. 129 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 31 maggio 1937-XV, n. 7146.7.1. B.1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 240 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno;

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni;

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4,

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del

R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale Militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale Militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra e minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi Universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso: dovrà, inoltre attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal segretario del Partito fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dello articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

presidente: Buoncristiano gr. uff. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette;

membri: Modica comm. dott Michele, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze; Mesiano comm. dott. Giuseppe, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze; Vienna comm. Altidoro, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze; Mancini comm. Giuseppe, ispettore superiore dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Il cav. dott. Castiglione Giuseppe, consigliere nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 settembre 1937-XV e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino, e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento, a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, è aumentato dell'8 per cento a mente del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 350 mensili lorde, diminuito del 12 per cento e aumentato a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritta, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi.
2. Nozioni sulla contabilità commerciale.
3. Nozioni di statistica.

Il Ministro: Di Revel.

(1911)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 127 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari.

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali.

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione.

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, recante aumento degli assegni al personale statale e gli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-lege 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 31 maggio 1937-XV, n. 7146.7.1. B/. 1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 127 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette, al quale possono partecipare anche le donne per non oltre il 10 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo articolo 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencate i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano pratecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti:

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi, nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla predetta data per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Le aspiranti donne dimostreranno di essere iscritte ai Fasci femminili.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme, e copia del loro stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate e perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

presidente: Fazzi comm. dott. Pietro, direttore capo divisione;

membri: Dogliani cav. uff. Sebastiano, capo sezione; Wenderlingh cav. uff. dott. Luigi, capo sezione; Luparia cav. dott. Cesare, capo sezione; Bruno cav. Carlo, ispettore provinciale delle imposte dirette.

Il primo segretario cav. dott. Trimarchi Gaetano è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 20 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1° e 2 ottobre 1937-XV e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle Finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovrano conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobi-

litati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ed infine agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1127, e nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 425, diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato ai termini del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di lire 212,50, diminuito del 12 per cento, a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato ai termini del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1° Componimento italiano.

Parte seconda:

1° Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2° Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1815.
5. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel.

(1912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cividale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 settembre 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Cividale;

Visti i decreti Ministeriali in data 26 gennaio e 18 febbraio 1937-XV, coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Cividale nell'ordine come appresso indicato:

1° Palmieri Francesco, con punti 111/150.
2° Girolami dott. Alfonso, con punti 110/150.
3° Tiberi Menotti, con punti 106/150.
4° Sorge dott. Alfio, con punti 105/150.
5° Craighero Luigi, con punti 104/150, croce m. g. - Marcia su Roma.
6° Guerrini dott. Raffaele, con punti 104/150, croce m. g.
7° Pietrolusti Cesare, con punti 104/150, iscritto al P.N.F. dal 1° agosto 1922 coniugato con 2 figli.
8° Lanfranco avv. Giacomo, con punti 104/150.
9° Dipierri dott. Michelangelo, con punti 103/150, Marcia su Roma.
10° Penasa Lino, con punti 103/150, nato 1887;
11° Calabro Vincenzo, con punti 103/150, nato 1904.
12° Vacchiano dott. Ermenegildo, con punti 102/150, croce m. g.
13° Gabellini avv. Marino, con punti 102/150, coniugato con 8 figli;
14° Tosco dott. Giovanni, con punti 102/150.
15° Cristofoletti Francesco Gilberto, con punti 101/150.
16° Beltramini avv. Marte con punti 100/150, ferito fascista, ex combattente iscritto P. N. F. 1° agosto 1921;
17° Bonfiglio dott. Serafino, con punti 100/150, croce m. g.
18° Mainella dott. Giuseppe, con punti 100/150, volontario di guerra, iscritto P.N.F. 30 marzo 1921, coniugato con 2 figli.
19° Morazzoni dott. Umberto, con punti 100/150, ex comb. coniugato con 9 figli.
20° Del Bene dott. Giovanni, con punti 100/150, iscritto P.N.F. 15 dicembre 1920, Brevetto Marcia su Roma.
21° Pagani dott. Enrico, con punti 100/150.
22° Coiazzi dott. Emilio Silvio, con punti 99/150, croce m. g.
23° Bernardoni Gino, con punti 99/150, ex comb. iscritto P.N.F. 6 agosto 1921.
24° Quarato Matteo, con punti 99/150, Marcia su Roma.
25° Pasqualone Giuseppe, con punti 99/150, coniugato con 3 figli.
26° Iacaruso Iolando, con punti 99/150, coniugato con 1 figlio.
27° Zanovello Silvio, con punti 99/150.
28° Bartalena Gaetano, con punti 98/150, invalido di guerra, croce m. g.
29° Dondero dott. Attilio, con punti 98/150, 2 croci m. g.
30° Russolillo Pacifico, con punti 98/150, croce m. g., iscritto al P.N.F. 1° aprile 1921.
31° Cantiello Ugo, con punti 98/150, croce m. g.
32° Tusoni Romolo, con punti 98/150, coniugato con 2 figli.
33° Paoletti dott. Luigi con punti 98/150.
34° Quattrocchi dott. Ignazio con punti 97/150, invalido di guerra.

35° Zito dott. Ludovico con punti 97/150, croce m. g. coniugato con 5 figli.
36° Carrara dott. Settimio, con punti 97/150, croce m. g.
37° Imondi Romeo, con punti 97/150, ex combattente.
38° Rosati Mario, con punti 97/150.
39° Pollidori Giuseppe, con punti 96/150.
40° Pierantonio Pasquale con punti 95/150, mutilato di guerra.
41° Cerioni dott. Marino con punti 95/150, croce m. g. coniug. con 5 figli.
42° Cavalazzi Zeb, con punti 95/150, croce m. g. coniugato con 8 figli, nato 1896.
43° Bordin Emilio, con punti 95/150, croce m. g. coniug. con 3 figli, nato 1899.
44° Bozzini Giulio, con punti 95/150, croce m. g. coniug. con 1 figlio.
45° Petello Domenico, con punti 95/150, iscritto al P.N.F. 1° marzo 1921, volontario fiumano.
46° Balducci Ottavio con punti 95/150, iscritto al P.N.F. 1° aprile 1921, coniugato con 3 figli.
47° Garella dott. Domenico, con punti 95/150, ex combattente coniugato con 2 figli.
48° De Monticelli Federico, con punti 95/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1949)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi-traghetto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 972;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, n. PAG. 040/24/85802, in data 19 maggio 1937-XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a due posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi-traghetto:

1° Orlando Vito Giovanni.
2° Salzone Francesco.
3° Calisto Amedeo.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1898)

Approvazione della decisione relativa al concorso a quattro posti di macchinista di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 973;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, n. PAG. 040/24/85803, in data 19 maggio 1937-XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a quattro posti di macchinista di 3ª classe in prova, in base alla quale è stato riconosciuto unico idoneo e quindi vincitore del concorso il sig. Di Bella Cristoforo.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1899)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i decreti prefettizi n. 20800 in data 15 giugno 1936-XIV portanti l'approvazione della graduatoria a n. 17 posti di medico condotto resisi vacanti nella provincia al 30 aprile 1935 nonchè la dichiarazione dei vincitori;
Vista la lettera n. 3245 del 2 dicembre 1936-XV con la quale il podestà di Baricella comunica la rinunzia del dott. Eliodoro Caione alla condotta medica del capoluogo, cui era stato assegnato in base alle risultanze del concorso;
Ritenuto che, essendosi svolta la procedura prescritta dall'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281 sui concorsi sanitari, il dott. Piero Albertini, assegnato alla condotta di Portonovo di Medicina, ha dichiarato entro il termine previsto dal citato articolo di regolamento di accettare la sede resasi vacante;
Visti gli articoli 68 e 69 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1935, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 26, 55, 56 del menzionato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Piero Albertini domiciliato a Portonovo di Medicina è dichiarato vincitore per il posto di medico condotto della condotta del capoluogo del comune di Baricella.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura della Prefettura nei modi e termini di legge.

Bologna, 23 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: GUERRA.

(1774)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto del 17 giugno 1936, n. 32559, con il quale si approvava la graduatoria dei vincitori del concorso a sette posti di medico condotto nei Comuni di questa Provincia;
Visto il proprio decreto del 17 giugno 1936, n. 32558, con il quale si assegnavano la sede ai vincitori del predetto concorso in relazione alla classifica conseguita ed alle sedi indicate dai candidati in ordine di preferenza;
Visto che i due sopradetti decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1936, n. 152;
Ritenuto che il dottore Antonio Zasa, primo in graduatoria, ha rinunciato tempestivamente al posto;
Riconosciuto che il dott. Betto Bettini, 2° graduato, aveva chiesto il posto di medico condotto di Portogruaro, con unica designazione;
Visti gli articoli 68 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Betti Bettino di Torquato è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Portogruaro.

Il presente decreto sarà, a norma di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della prefettura di Venezia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: QUARELLI.

(1798)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.